

**CARTA EURES**

(2003/C 106/03)

L'UFFICIO EUROPEO DI COORDINAMENTO, di seguito denominato Ufficio di coordinamento EURES, creato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1612/1968 del Consiglio,

considerata la decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro <sup>(1)</sup>, qui di seguito denominata decisione, e in particolare l'articolo 8,

considerato il parere del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori e del comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori,

e dopo aver consultato il gruppo di strategia ad alto livello EURES,

HA APPROVATO LA SEGUENTE CARTA EURES:

cui aderiranno i membri EURES (i servizi specializzati designati dagli Stati membri) e i partner EURES (tutte le altre organizzazioni partecipanti, incluse le organizzazioni di partner), in conformità con l'articolo 3 della decisione, quando svolgono le loro attività nell'ambito della collaborazione EURES.

**PARTE I. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EURES**

Le attività di EURES rappresenteranno una parte integrale dell'offerta del servizio dei membri di EURES, accessibile a ciascuno dei loro uffici locali.

I membri di EURES prenderanno in considerazione la dimensione europea e in particolare la strategia europea sull'occupazione, nella definizione dei loro obiettivi e indicatori delle prestazioni.

I membri e partner di EURES collaboreranno per rafforzare questa integrazione.

**1.1. Servizi di armonizzazione dei posti di lavoro**

I membri e i partner di EURES contribuiranno attivamente ad una maggiore mobilità sul mercato del lavoro europeo mediante lo scambio di informazioni sui posti di lavoro e sulle richieste di lavoro. Le informazioni sui posti vacanti saranno efficaci, accurate e sufficienti per consentire alle persone in cerca di lavoro di prendere una decisione ponderata prima di presentare una domanda. Saranno considerati in particolare i posti di lavoro in cui il datore di lavoro sia particolarmente interessato all'assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi europei. Lo scambio delle informazioni sui posti vacanti si effettuerà in base ad un sistema uniforme di cui alla parte III.

I membri e i partner di EURES forniranno servizi d'informazione e consulenza alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro, comprese le persone con particolari esigenze in materia di informazione come i lavoratori nelle zone transfrontaliere, i giovani, gli anziani, i portatori di handicap e le donne nonché i familiari di lavoratori migranti dell'UE. Tra i servizi ricordiamo:

— Avviso di posti vacanti e domande di lavoro

I membri e i partner di EURES assisteranno e forniranno consulenze alle persone in cerca di lavoro interessate a lavorare all'estero sui lavori più appropriati e fornendo aiuto e assistenza, ad esempio per la compilazione di domande e curricula, in conformità con il formato europeo dei curricula. Le persone in cerca di lavoro avranno la possibilità di registrare i propri curricula vitae nella base dati EURES CV.

— Assistenza in materia di assunzione da un altro paese europeo

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni e servizi di assunzione ai datori di lavoro che sono intenzionati ad assumere personale da altri paesi, nonché consulenza e assistenza per definire il profilo dei potenziali candidati. Promuoveranno la data di base EURES CV come strumento per offrire ai datori di lavoro l'accesso ad un pool di persone desiderose di lavorare all'estero.

<sup>(1)</sup> GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

— Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni e consulenze sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di EURES aggiornate, accurate ed esaurienti.

— Informazioni relative ai mercati del lavoro

I membri e i partner di EURES forniranno informazioni sulle attuali tendenze del mercato del lavoro europeo, nonché informazioni sulla disponibilità di manodopera, sulle carenze ed eccedenze di forze di lavoro.

I servizi di EURES sono in genere gratuiti. Quando i membri e i partner di EURES fatturano le spese, non ci sarà alcuna differenziazione tra le tasse applicate per l'accesso ai servizi di EURES e quelle applicabili a servizi nazionali comparabili.

### 1.2. **Collaborazione transnazionale, settoriale e transfrontaliera**

I membri e i partner di EURES contribuiranno a rafforzare la collaborazione all'interno della rete. Coloro che si specializzeranno in talune occupazioni o categorie specifiche di persone, ad esempio il personale di gestione o ricerca, appoggeranno lo sviluppo della collaborazione transnazionale su questi settori sia nell'ambito della rete EURES sia in altre iniziative e strutture pertinenti a livello europeo.

I membri di EURES inoltre, sosterranno lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera unitamente ai partner sociali a livello locale, agli enti locali e ad altre organizzazioni locali e regionali situate in zone transfrontaliere per migliorare il mercato locale della manodopera e facilitare la mobilità dei lavoratori in queste aree allo scopo di contribuire allo sviluppo socio-economico della zona. Essi cercheranno di integrare la collaborazione transfrontaliera con le loro altre attività per sfruttare ogni sinergia possibile.

### 1.3. **Monitoraggio, valutazione ed esame degli ostacoli in materia di mobilità**

Al fine di effettuare un monitoraggio coordinato degli ostacoli alla mobilità e di contribuire al loro evitamento, i membri di EURES, in collaborazione con i partner EURES o con altre fonti pertinenti, forniranno regolarmente all'Ufficio di coordinamento del servizio le informazioni necessarie sui flussi attuali di migrazione, sull'esistenza di eccedenze e carenze specifiche di lavoratori qualificati e su qualsiasi ostacolo specifico alla mobilità che possano incontrare, comprese differenze nelle procedure legislative e amministrative.

## **PARTE II. OBIETTIVI OPERATIVI, NORME DI QUALITÀ E OBBLIGHI DEI MEMBRI E PARTNER DI EURES**

### 2.1. **Integrazione delle basi di dati sui posti di lavoro vacanti**

Entro il 1° gennaio 2005, tutti i posti vacanti resi pubblici da un membro o partner di EURES saranno accessibili a tutti gli altri membri e partner mediante un sistema uniforme e modelli comuni (di cui al punto III) che consentano una loro distribuzione attraverso una tecnologia aggiornata.

I membri e i partner di EURES, inoltre, garantiranno che le offerte di posti di lavoro da parte di datori di lavoro aperti ad un'assunzione internazionale o quelle di lavori suscettibili di essere svolti da cittadini di altri Stati membri, siano segnalate rapidamente ai membri e partner di EURES.

### 2.2. **Scambio di informazioni**

#### 2.2.1. *Scambio di annunci di posti di lavoro*

I membri e i partner di EURES faranno in modo che tutti i posti vacanti segnalati da altri membri e partner siano trattati immediatamente e comunicati nell'ambito dei sistemi di cui sono responsabili e resi disponibili al pubblico.

Essi garantiranno che la qualità delle informazioni sui posti vacanti sia tale da consentire alle persone in cerca di lavoro di ricercare e prendere la giusta decisione per la richiesta di un lavoro adeguato e che i datori di lavoro ricevano le candidature dai candidati più idonei.

I membri di EURES devono garantire che i posti vacanti continuino ad essere segnalati quando sono ancora disponibili.

- I posti vacanti dovranno essere immediatamente sospesi o chiusi quando il datore di lavoro dispone di un numero sufficiente di candidati o abbia esaurito le disponibilità.
- I membri di EURES signaleranno tutti i posti vacanti per un certo numero di settimane e accerteranno se i vecchi posti vacanti sono ancora aperti o in caso contrario si procederà ad una loro chiusura.

#### 2.2.2. *Scambio di domande di lavoro*

I membri e i partner di EURES garantiscono lo scambio di domande di lavoro e curricula vitae ricevute da persone in cerca di lavoro sia all'interno del rispettivo paese sia fuori.

Le domande di posti di lavoro saranno attentamente esaminate e le persone in cerca di lavoro saranno tenute informate:

- se le domande di lavoro sono inviate direttamente al datore di lavoro, colui che crea il posto di lavoro dovrà eventualmente controllare con il datore di lavoro la risposta alla richiesta di lavoro e agire in modo tale da incoraggiare le domande,
- se la domanda viene effettuata attraverso un ufficio del servizio di collocamento locale o un consulente EURES, i candidati saranno informati se la domanda è stata inoltrata o meno al datore di lavoro.

L'ufficio di coordinamento di EURES si appoggerà all'esperienza pratica dei membri e partner di EURES per sviluppare a livello europeo norme applicabili alle richieste di lavoro al fine di migliorare la loro trasparenza, rilevanza e comparabilità.

#### 2.2.3. *Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro e sul mercato del lavoro*

I membri di EURES sono tenuti a scambiare, regolarmente, informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel rispettivo paese membro in base ad un formato uniforme di cui alla parte III, che consenta un facile interscambio delle informazioni tra membri e partner. Inoltre faciliteranno l'accesso alle informazioni in materia di legislazione del lavoro, contratti di lavoro e legislazione sociale.

Oltre ad effettuare un monitoraggio regolare e una valutazione degli ostacoli alla mobilità di cui si fa riferimento alla parte I, i membri di EURES scambieranno, regolarmente, informazioni sullo stato e le tendenze del mercato del lavoro, suddivise per regioni, settori di attività ed eventualmente tipo di qualifiche del lavoratore.

Le informazioni devono essere aggiornate, corrette e facilmente accessibili. Per garantire l'accessibilità, tutte le informazioni dovranno essere fornite nella lingua nazionale nonché in tedesco, inglese e francese.

I membri di EURES terranno regolarmente aggiornata la base di dati sulle condizioni di vita e di lavoro e la base di dati delle informazioni sul mercato del lavoro in conformità con modelli e strutture debitamente convenuti e nei termini stabiliti.

#### 2.2.4. *Informazioni supplementari necessarie alla creazione e al mantenimento di una piattaforma informativa comune dell'UE in materia di posti di lavoro e mobilità*

Lo scambio di informazioni sui punti sopraccitati formeranno parte di una piattaforma europea integrata di informazioni sulle capacità e la mobilità.

Per sviluppare ulteriormente i servizi e le informazioni fornite, l'Ufficio di coordinamento EURES può richiedere ai membri e partner di EURES di fornire informazioni supplementari che interessino le persone in cerca di lavoro o i datori di lavoro. Ciò contribuirà anche a migliorare l'operazione delle basi di dati sui posti di lavoro e le opportunità di apprendimento a livello nazionale o di altro tipo, che saranno interconnesse a livello europeo e ulteriormente incorporate in un unico sito web di informazioni sulla mobilità del lavoro.

Sarà fornito accesso anche alle informazioni raccolte da altre reti che operano a livello europeo.

#### 2.2.5. Accesso allo scambio di informazioni

Per garantire ai consulenti EURES e al pubblico il pieno accesso allo scambio di informazioni, i membri EURES metteranno a disposizione i necessari impianti e servizi tecnici, ad esempio terminali IT accessibili pubblicamente.

#### 2.2.6. Protezione di dati personali

I membri e partner di EURES rispetteranno tutte le disposizioni pertinenti che riguardano la protezione di dati personali, al momento dello scambio o dell'accesso alle informazioni.

### 2.3. Personale, qualifiche e formazione EURES

Il successo di EURES dipende sia da una rete tecnica efficace sia da personale qualificato disposto a collaborare al di là delle frontiere.

#### 2.3.1. Manager, consulenti e altro personale di EURES

Ciascun membro di EURES designerà un manager EURES nell'ambito dell'organizzazione. Il manager dovrà:

- promuovere l'integrazione della dimensione della mobilità europea in generale e la collaborazione EURES in particolare nell'organizzazione dei membri,
- coordinare le attività di EURES, preparare e controllare l'applicazione del piano di attività EURES nel paese membro in questione,
- assicurare che il membro EURES soddisfi i suoi obiettivi e obblighi in tempo utile,
- diffondere informazioni a consulenti EURES e ad altre persone interessate,
- rappresentare il membro nel gruppo di lavoro EURES,
- fornire feedback all'Ufficio di coordinamento EURES e al gruppo di lavoro EURES.
- identificare o fornire consulenza sull'identificazione di potenziali candidati alla formazione iniziale in qualità di consulenti di EURES e alla formazione avanzata dei consulenti di EURES esistenti.

Ciascun membro di EURES garantirà che tutto il personale che ricade sotto la sua responsabilità sia preparato e formato per raggiungere gli obiettivi operativi e soddisfare le norme e gli obblighi descritti sopra.

Si attende una varietà di funzioni dai consulenti di EURES, alcune delle quali possono richiedere un grado di specializzazione.

I consulenti di EURES dovranno:

- fornire o coordinare la messa a disposizione di informazioni, guida alla carriera e assistenza sul collocamento ai datori di lavoro e persone in cerca di lavoro in qualità di esperti sui temi della mobilità,
- contribuire all'integrazione dei servizi di EURES in seno alla loro organizzazione e fornire formazione e supporto per altro personale,
- contribuire alla cooperazione nel quadro della rete di EURES.

I dirigenti e i partner di EURES che impiegano consulenti EURES definiranno la loro funzione specifica e il tempo consacrato alle attività di EURES.

I membri o partner di EURES metteranno a disposizione dei consulenti le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Questo riguarda in particolare:

- l'autorizzazione ad essere disponibili a svolgere le attività previste da EURES, preferibilmente a tempo pieno, ma almeno per la metà del tempo di un equivalente tempo pieno regolare,
- le attrezzature per il luogo di lavoro,
- gli strumenti necessari a fornire informazioni, orientamenti e consulenze.

#### 2.3.2. *Formazione*

I membri e partner di EURES garantiranno che i manager e i consulenti di EURES e **altro personale** suscettibili di essere coinvolti nella messa a disposizione dei servizi EURES debbano essere adeguatamente qualificati e formati. Tutti gli eventuali consulenti dovranno seguire il programma di formazione iniziale in conformità con gli orientamenti stabiliti dall'Ufficio di coordinamento EURES per poter ottenere la qualifica di consulenti.

I membri e i partner di EURES parteciperanno attivamente all'organizzazione di tali sessioni di formazione iniziale.

I membri e i partner contribuiranno all'organizzazione della formazione avanzata destinata alla rete, collaborando, ad esempio, con l'Ufficio di coordinamento EURES ad organizzare visite e missioni per responsabili di altri Stati membri, seminari e conferenze nonché programmi supplementari per personale specializzato.

### 2.4. **Linee direttrici e piani di attività**

#### 2.4.1. *Linee direttrici*

Dopo aver consultato il gruppo di strategia ad alto livello EURES, l'Ufficio di coordinamento EURES approverà ogni tre anni linee direttrici per le attività di EURES relative al successivo periodo triennale, a partire dai primi orientamenti entro sei mesi dall'approvazione di questa carta.

Gli orientamenti descriveranno gli obiettivi operativi globali per il periodo di tempo interessato e comprenderanno le condizioni relative a qualsiasi tipo di assistenza finanziaria che la Comunità europea possa essere in grado di offrire.

#### 2.4.2. *Piani di attività*

Ogni tre anni, i membri di EURES presenteranno i rispettivi piani di attività per il triennio successivo.

Tali piani si baseranno sulle linee direttrici e tratteranno:

- gli elementi previsti dall'articolo 9 della decisione,
- una descrizione e valutazione dello sviluppo strategico necessario ad applicare le linee direttrici per l'intero periodo coperto dalle medesime.

Eventualmente gli elementi citati dovrebbero coprire anche la loro collaborazione con i partner di EURES.

#### 2.4.3. *Norme specifiche sulle attività transfrontaliere*

Come previsto dalla decisione nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), i membri e i partner di EURES svilupperanno insieme una collaborazione transfrontaliera che potrebbe essere organizzata nell'ambito della partnership transfrontaliera EURES. Gli obiettivi principali di una partnership transfrontaliera sono i seguenti:

- fornire e scambiare informazioni e consulenze su posti di lavoro e domande di lavoro nonché sulle condizioni di vita e di lavoro e altre informazioni relative ai mercati del lavoro nella regione transfrontaliera,
- contribuire allo sviluppo di questo flusso di informazioni mediante contatti diretti e regolari tra i consulenti EURES nella regione,
- compilare e mantenere un inventario delle possibilità di formazione professionale nella regione interessata e contribuire all'ulteriore sviluppo di tali possibilità formative,

- contribuire a sviluppare progetti destinati a migliorare il mercato del lavoro nelle regioni transfrontaliere, compresa la collaborazione con altri programmi pertinenti.

#### 2.4.3.1. Organizzazione delle partnership transfrontaliere di EURES

Una partnership transfrontaliera comprende i servizi di collocamento pubblici di tutte le regioni coinvolte, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro designati dai membri di EURES, nell'ambito delle normative e pratiche pertinenti nazionali.

Altri partner possono comprendere:

- enti regionali e locali o relative associazioni,
- organizzazioni che si occupano di formazione professionale,
- università e istituti d'istruzione secondaria,
- altri attori sul mercato del lavoro transfrontaliero.

Su iniziativa di uno o più partner potenziali, si può costituire una nuova partnership transfrontaliera. La richiesta sarà presentata all'Ufficio di coordinamento EURES, che dopo averla esaminata con i membri EURES interessati, prenderà una decisione sul suo riconoscimento.

Partnership transfrontaliere saranno rette da un **accordo quadro** con il quale i partner si impegnano a partecipare alle attività della partnership transfrontaliera e a offrire servizi EURES al loro pubblico interessato in conformità con le disposizioni della carta EURES. L'accordo quadro in cui si specificano gli obiettivi della partnership, le strutture organizzative e le norme operative, avrà una durata minima di tre anni e potrà essere soggetto a revisione e rinnovo.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 2, della decisione, le attività transfrontaliere saranno inserite nei piani di attività dei membri di EURES interessati. I partner transfrontalieri e i membri di EURES interessati potranno decidere di integrare le attività della partnership interamente nell'attività nazionale di un solo membro di EURES. Il membro o i membri EURES responsabili dell'inserimento delle attività della partnership transfrontaliera nei rispettivi piani di attività nazionali, saranno identificati nell'accordo quadro.

Il membro o i membri responsabili di EURES presenteranno il piano delle attività della partnership transfrontaliera all'Ufficio di coordinamento EURES come parte del loro piano di attività nazionale e segnaleranno al tempo stesso il loro appoggio a tali attività.

Il membro o membri del servizio responsabili della partnership transfrontaliera saranno responsabili nei confronti della Commissione della gestione degli eventuali fondi comunitari stanziati per la realizzazione delle attività transfrontaliere. I membri di EURES dovranno far sì che le adeguate procedure siano messe in atto per soddisfare tali responsabilità.

#### 2.4.3.2. Comitato direttivo transfrontaliero e coordinatore

Tutte le partnership saranno tenute a creare un **comitato direttivo** in cui sono rappresentate le organizzazioni partecipanti. Si tratta dell'organismo decisionale principale della partnership che ne assicura la coesione globale e stabilisce la propria strategia in conformità con le linee direttrici EURES. In particolare esso deve:

- presentare le proposte di attività che dovranno essere inserite nei piani di attività dei membri di EURES interessati, accompagnati da una valutazione dei mezzi di bilancio necessari per intraprendere tali attività,

- garantire un monitoraggio e una valutazione effettivi delle attività, compreso il loro finanziamento ed effettuare valutazioni regolari dei risultati.

Il **presidente** del comitato direttivo deve rappresentare una delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo quadro e dovrà essere scelto mediante consenso o a semplice maggioranza. Il presidente presiede le riunioni del comitato direttivo e funge da rappresentante della partnership.

Il comitato direttivo e il membro di EURES interessato designeranno congiuntamente un **coordinatore** che garantisce il vero e proprio funzionamento della partnership in particolare:

- sviluppando proposte di attività conformi alle linee direttrici EURES,
- preparando le riunioni del comitato direttivo e contribuendo alla realizzazione delle decisioni prese dal comitato direttivo,
- garantendo una buona comunicazione con altre partnership transfrontaliere, membri di EURES e la Commissione,
- garantendo un monitoraggio e una valutazione regolari dello sviluppo della partnership e delle sue attività.

## 2.5. Promozione della rete EURES

È determinante per il successo della rete EURES che i potenziali clienti e le persone attive nell'ambito delle organizzazioni dei membri e partner EURES siano pienamente consapevoli di quanto possa offrire la rete.

### 2.5.1. Strategia e piani di comunicazione

L'Ufficio di coordinamento di EURES, unitamente ai membri e ai partner di EURES, metteranno a punto una strategia globale di comunicazione per garantire la coerenza e la coesione della rete nei confronti dei suoi utenti.

I membri di EURES, in conformità con la strategia globale, metteranno a punto i loro piani di promozione e li inseriranno nel rispettivo piano di attività nazionale EURES.

I partner di EURES prenderanno parte alle attività di informazione e promozione previste dai membri di EURES competenti e dall'Ufficio di coordinamento EURES.

I membri e i partner di EURES garantiranno che l'informazione e il materiale promozionale messo a disposizione siano coerenti con la strategia globale di comunicazione e con le informazioni provenienti dall'Ufficio di coordinamento EURES.

### 2.5.2. Il logo EURES

Il marchio del servizio EURES e il rispettivo logo appartengono alla Commissione. I membri e i partner di EURES utilizzeranno il logo EURES in tutte le loro attività connesse con il servizio.

Il materiale informativo presentato con il logo EURES, sarà conforme alle politiche e interessi dell'Unione europea e agli obiettivi di EURES.

Solo l'Ufficio di coordinamento EURES può conferire a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES e informare adeguatamente i membri e partner interessati. I membri e i partner informeranno al più presto l'Ufficio di coordinamento di qualsiasi abuso del logo da parte di terzi.

## 2.6. Principi per il monitoraggio e la valutazione delle attività di EURES

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi di EURES, i membri e i partner EURES si impegnano a controllare e valutare tutte le attività di cui sono responsabili, in termini di quantità, qualità e impatto.

I membri e i partner di EURES forniranno regolarmente all'Ufficio di coordinamento cifre sul numero di posti vacanti, domande di lavoro trattate, numero di collocamenti, in conformità con i modelli comuni definiti nell'ambito della rete. Metteranno anche a disposizione cifre sul numero di clienti che cercano altri tipi di consulenza. Sono previste anche informazioni sull'uso di servizi personalizzati e di strumenti IT.

Tutte le attività e i progetti dei membri e partner di EURES comporteranno una chiara definizione degli obiettivi e indicatori che consentano una valutazione sugli obiettivi raggiunti in conformità con le linee direttrici EURES. Questi obiettivi e indicatori saranno utilizzati nelle relazioni regolarmente presentate all'Ufficio di coordinamento del servizio.

I piani di attività di ciascun membro EURES comprenderanno una valutazione globale della situazione di EURES in quel paese, con una valutazione della qualità dei servizi EURES, del grado di soddisfazione dei clienti e una valutazione dell'impatto.

L'Ufficio di coordinamento EURES avvierà una valutazione esterna dell'operazione di EURES almeno una volta ogni tre anni a seguito dell'approvazione della decisione della Commissione.

Inoltre, detto Ufficio di coordinamento dovrà intraprendere, almeno una volta ogni tre anni, un'indagine bilaterale con i membri di EURES al fine di controllare e discutere lo sviluppo delle attività di EURES nel paese in questione e cercare delle possibilità per migliorare e facilitare ulteriormente la collaborazione tra l'Ufficio di coordinamento e i membri di EURES.

### PARTE III. SISTEMA UNIFORME E MODELLI COMUNI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

I sistemi e le procedure per lo scambio di informazioni sono essenziali per il funzionamento della rete EURES. I membri e partner soddisferanno le esigenze del sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità, stabiliti dall'Ufficio di coordinamento EURES in stretta collaborazione con i membri e partner.

Il **sistema uniforme** descrive il quadro generale per lo scambio di dati come:

- la natura delle informazioni da scambiare,
- la frequenza dello scambio dei dati,
- i mezzi per offrire accessibilità ad altri membri e partner.

I **modelli comuni** descrivono il contenuto e la forma di scambio di ciascun tipo di dati.

I membri di EURES collaboreranno con gli altri servizi del paese membro per garantire complementarità e uniformità in merito alle informazioni fornite.

I membri e i partner di EURES collaboreranno allo scopo di mettere a punto strumenti e metodologie per il miglioramento dei loro servizi e sistemi informativi, *inter alia* con l'uso di nuove tecnologie dell'informazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per l'Ufficio di coordinamento EURES

Odile QUINTIN

Direttore generale